

INCONTRO A CURA DEL GRUPPO DI LAVORO SPORT E FISCO

Venerdì 19 luglio 2024

- ❑ Analisi delle novità del D.L 71/2024
- ❑ L'obbligo di nomina del responsabile del Safeguarding e la predisposizione del regolamento interno e de Modello Organizzativo e di controllo.

A cura di Andrea Gippone e Enrico Maria Vidali - Commercialisti in Torino

Riferimenti normativi

In data 31 maggio 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.71, il cui Capo I contiene cinque articoli interamente dedicati al mondo sportivo:

- *Articolo 1*: contenente disposizioni relative alla proroga del terzo mandato per gli organismi sportivi;
- *Articolo 2*: prevede l'introduzione di una Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche;
- *Articolo 3*: contenente il pacchetto più corposo delle modifiche al D.lgs. 36/2021;
- *Articolo 4*: Organizzazione di NADO Italia - Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia;
- *Articolo 5*: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di principi contabili per le società professionistiche di calcio.

Articolo 1

Si occupa di disciplinare la ricandidatura oltre il terzo mandato, di presidenti delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate.

Le novità introdotte prevedono che:

- il presidente che presenta nuovamente la propria candidatura, oltre il terzo mandato consecutivo, possa essere eletto, a condizione che consegua alla prima votazione un numero di voti pari almeno ai due terzi del totale dei voti validamente espressi, e, in caso di mancata elezione, lo stesso non potrà candidarsi alle votazioni successive per lo stesso mandato;
- tale disciplina viene estesa anche a favore degli enti di promozione sportiva e ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Articolo 2

Prevede l'inserimento del nuovo articolo 13-bis al D.lgs. 36/2021.

Tale articolo istituisce la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche.

Tale Commissione avrà lo scopo di svolgere attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità dell'operato delle società, che partecipano ai campionati relativi a sport di squadra; la Commissione avrà altresì il compito di dover certificare la regolarità della gestione economica e finanziaria.

Nella norma vengono specificati il ruolo e i compiti attribuiti alla Commissione, nonché la sua composizione ed i rapporti di coordinamento con gli altri Istituti giuridici che operano nello stesso ambito.

Articolo 3, comma 1 e comma 3, lettera a)

I commi 1 e 3 lettera a) sono dedicati all'introduzione di alcune modifiche riguardanti i dipendenti pubblici.

In particolare viene ora previsto che ai dipendenti pubblici, che intendono svolgere attività di lavoro sportivo, nei limiti retributivi di 5.000 euro annui, non è più richiesta l'autorizzazione preventiva, ma diventa sufficiente la semplice comunicazione preventiva.

Pertanto adesso, per i dipendenti pubblici, vanno adottate le seguenti comunicazioni:

- *Comunicazione* preventiva: per l'attività di volontariato sportivo e per quella di lavoro sportivo sino al compenso massimo di 5.000 euro;
- *Autorizzazione* preventiva: per l'attività di lavoratore sportivo, quando il compenso previsto eccede l'importo di 5.000 euro.

Articolo 3, comma 2

Il comma 2 abroga la lettera a) all'articolo 53, comma 2 del Tuir, secondo il quale erano considerati redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36.

La conseguenza di tale modifica è che non possono più rientrare tra i redditi da prestazioni sportive quelli svolti in attuazione del lavoro autonomo esercitato sotto forma di collaborazione occasionale.

Pertanto, se adesso un ente sportivo intende utilizzare un collaboratore occasionale potrà, alternativamente:

- fare ricorso all'articolo 54-bis del D.L. 50/2017 (inquadrato come "*Libretto di famiglia*");
- Riferirsi all'articolo 2222 del Codice Civile (inquadrando il reddito come *reddito diverso* ex art. 67, comma 1, lettera l) del Tuir e assoggettando il compenso alla ritenuta d'acconto del 20%).

Articolo 3, co. 3, lett. b) - Le prestazioni sportive dei volontari

L'art. 3, co. 3, lett. b), del D.L. 71/2024 modifica integralmente il trattamento economico dei volontari sportivi. [*art. 29, co. 2, del D.lgs. 36/2021*]

Viene eliminato:

- il riferimento al rimborso delle spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza;
- la possibilità da parte del volontario sportivo di autocertificare le spese sostenute a fronte di autocertificazione, fino ad un importo massimo mensile di euro 150 e a condizione che l'ente sportivo deliberi sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è prevista questa modalità di rimborso.

Le prestazioni sportive dei volontari

La nuova formulazione dell'articolo 29 del D.lgs. 36/2021 così come modificato dall'art. 3, co. 3, lett. b), del D.L. 71/2024 prevede che:

- a) le prestazioni dei volontari sportivi **non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.** [*invariato*]
- b) ai volontari sportivi possono essere riconosciuti **rimborsi forfettari** per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza,
 - nel limite massimo di **400 euro mensili**,
 - **in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti** dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.,
 - **purché l'ente sportivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato** per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. [*invariato*]

Le prestazioni sportive dei volontari

- c) Viene introdotto l'obbligo a carico degli enti sportivi di **comunicarne i nominativi e l'importo corrisposto attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al **trimestre di svolgimento** delle prestazioni sportive del volontario sportivo.
- d) I rimborsi forfetari **non concorrono a formare il reddito del percipiente**.
- e) I rimborsi **concorrono invece al superamento dei limiti di non imponibilità** previsti dall'articolo 35, comma 8-bis [*franchigia contributiva di euro 5.000*] e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6. [*franchigia fiscale di euro 15.000*]

La prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

Adempimenti introdotti dagli artt. 33, co. 6, del D.lgs. 36/2021 e art. 16 del D.lgs. 36/2021.

Sicurezza dei minori

Il co. 6 dell'art. 33 rimanda ad apposito DPCM per l'introduzione di norme a **tutela della salute e della sicurezza dei minori** che svolgono attività sportiva e di **specifici adempimenti e obblighi** in capo alle ASD e SSD, tra cui la nomina di un **responsabile della protezione dei minori**.

In tema di minori continuano ad applicarsi le disposizioni previste:

- Dalla L. 17,10,1967 n. 977 in materia di lavoro minorile;
- Dal D.lgs. 4 marzo 2014 n. 39 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,

La prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

Contrasto della violenza di genere

L'art. 16 del D.lgs. 39 prevede che le FSN, DSA e gli EPS, sentito il parere del CONI, devono redigere, entro il 31/08/2023, le **linee guida** per la predisposizione:

- dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva,
- dei codici di condotta,

a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Le linee guida vengono elaborate con **validità quadriennale** sulla base delle caratteristiche delle diverse Associazioni e delle Società sportive e delle persone tesserate.

La prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

Le ASD, SSD e le Società sportive professionistiche entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida, devono predisporre e adottare i modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta sulla base delle linee guida adottate dall'Organismo sportivo affiliante.

Nel caso in cui le ASD, SSD e le Società sportive professionistiche siano affiliate a più Organismi sportivi affilianti, possono applicare le linee guida emanate da uno solo degli enti di affiliazione dandone comunicazione agli altri.

Le ASD, SSD e le Società sportive professionistiche già dotate di un modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, lo integrano in base a quanto disposto dalle linee guida.

La prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

Aspetti sanzionatori

I regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS **devono prevedere sanzioni disciplinari** a carico dei tesserati che abbiano violato i divieti di cui al capo II del titolo I, libro III del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero siano stati condannati in via definitiva per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 604-bis, 604-ter, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies 609-undecies del codice penale.

Le ASD, SSD e le Società sportive professionistiche che non adottano i modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e i codici di condotta sono sanzionate secondo le **procedure disciplinari** adottate dagli Organismi sportivi affiliati.

La prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

Aspetti sanzionatori

Il CONI, le FSN, le DSA, gli EPS, le Associazioni benemerite, le ASD, le SSD e le Società sportive professionistiche **possono costituirsi parte civile** nei processi penali a carico dei loro tesserati nelle ipotesi previste nei casi di molestie, violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

La prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione.

Riepilogo

- ❑ Entro il **31/08/2023** le FSN, le DSA e gli EPS emanano le **linee guida** per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo, nonché dei codici di condotta.
- ❑ Entro **12 mesi dall'emanazione** delle linee guida le ASD e le SSD adottano i modelli organizzativi e di controllo, nonché dei codici di condotta, conformi alle stesse linee guida.
- ❑ Entro il **31/12/2024** le FSN, le DSA e gli EPS nominano il Responsabile del D.lgs..

Risposte ai quesiti.

Lavoratore sportivo con P. IVA - La compilazione del quadro LM

Il caso: 1° semestre 2023 compensi percepiti euro 5.000, 2° semestre 2023 compensi percepiti euro 15.000.

SEZIONE III		LM21	Sussistenza requisiti esclusione regime (art.1, comma 54) ¹ X		Assenza nuova relativa applicazione regime (art.1, comma 57) ² X		Nuova attività (art.1, comma 65) ³				
			Credittività		Componenti positivi		Diritto Autenta Correlati		Reddito per attività		Impresa/ lavoro autonomo
	LM22	855100	78	%	3	5.000,00	4	,00	5	3.900,00	6 2
	LM23	1 855100	2 78	%	3	,00	4	,00	5	,00	6 2
	LM24	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6
	LM25	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6
	LM26	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6
	LM27	1	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6
				Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 n. 26 L. 335/95)				3	
	LM34	Reddito lordo		1	,00	2	3.900,00	3.900,00			
	LM35	Contributi previdenziali e assistenziali		1	,00			,00		2	
	LM36	Reddito netto						3.900,00			
				Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 n. 26 L. 335/95)					
	LM37	Peralte progressive		1	,00	2	,00				
				Misura limitata 80%		Misura Plena				5	
				3	,00	4	,00				
	LM38	Reddito ai netto delle peralte soggetto ad imposta sostitutiva						3.900,00			
	LM39	Imposta sostitutiva						585,00			

Impresa

Autonoma

Impresa familiare

Risposte ai quesiti.

Lavoratore sportivo con P. IVA - La compilazione del quadro RR

Sezione II		Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito					
Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata ai cui art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)	RR5	1	3.900,00		,00		,00		,00		,00					
		Imponibile		Periodo	Aliquota	Contributo dovuto	Assente versato		Contributi sospesi							
		11	3.900,00	dal 12 01 al 13 06	14 C	15	1.023,00	16	,00	17	18	,00				
RR6	Totale					Contributo dovuto	1	1.023,00	Assente versato	2	,00					
RR7	Contributo a debito										1.023,00					
Sezione III	RR8	Contributo a credito	1	,00	Contributo a credito da utilizzare in compensazione con F24	2	,00	Contributo a credito di cui si chiede il rimborso	3	,00	Credito anno precedente di cui si chiede il rimborso	4	,00	Credito anno precedente in compensazione con contributo a debito di cui al rigo RR7	5	,00
	RR9	Totale compensi	1	15.000,00	Deduzione	2	5.000,00	Imponibile	3	10.000,00	Imponibile 50%	4	5.000,00			
		Periodo		Codice Aliquota		Contributo dovuto		Assente								
		5 mese	7	2023	6 mese	12	2023	7 E	8	1.373,00	9	,00				
RR10											Contributo a debito		1.373,00			
RR11		Contributo a credito	1	,00	Contributo a credito da utilizzare in compensazione con F24	2	,00	Contributo a credito di cui si chiede il rimborso	3	,00			,00			

Risposte ai quesiti.

I contributi dei collaboratori sportivi

Ai sensi dell'articolo 35 comma 2 del D.lgs. n. 36/2021, i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel settore dilettantistico sono assicurati alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

L'articolo 35, comma 8-bis, prevede l'obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa.

Concorrono a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023.

Risposte ai quesiti.

I contributi dei collaboratori sportivi

Aliquote contributive:

Collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta	Aliquota assicurazione IVS: 24%		Aliquota contributiva complessiva: 24%
Collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria	Aliquota assicurazione IVS: 25%	Contribuzione aggiuntiva per le tutele di maternità, malattia e DIS-COLL, aliquota: 2,03%	Aliquota contributiva complessiva: 27,03%

L'onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore.

Risposte ai quesiti.

I contributi dei collaboratori sportivi

Ai sensi del comma 8-ter dell'articolo 35 del D.lgs. n. 36/2021, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS (per la quale è applicata l'aliquota del 25 per cento o del 24 per cento) deve essere **calcolata sul 50 per cento dell'imponibile contributivo**. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Diversamente, **la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche** – maternità, malattia, degenza ospedaliera, DIS-COLL (per le quali è dovuta l'aliquota complessiva pari al 2,03 per cento per le collaborazioni coordinate e continuative) – **deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro**.

Le aliquote per il 2023 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del **massimale di euro 113.520**.

Risposte ai quesiti.

I contributi dei lavoratori sportivi con P. IVA

Ai sensi dell'articolo 35 comma 2 del D.lgs. n. 36/2021, i lavoratori autonomi con partita IVA nel settore dilettantistico sono assicurati alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

L'articolo 35, comma 8-bis, prevede l'obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa.

Concorrono a tale fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023.

Risposte ai quesiti.

I contributi dei lavoratori sportivi con P. IVA

Aliquote contributive:

Soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta	Aliquota assicurazione IVS: 24%		Aliquota contributiva complessiva: 24%
Soggetti non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria	Aliquota assicurazione IVS: 25%	Contribuzione aggiuntiva dello 0,50 % per malattia e degenza ospedaliera, dello 0,22% % per maternità e dello 0,52% per l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO): 1,23%	Aliquota contributiva complessiva: 26,23%

Risposte ai quesiti.

I contributi dei lavoratori sportivi con P. IVA

Ai sensi del comma 8-ter dell'articolo 35 del D.lgs. n. 36/2021, fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione dovuta ai fini IVS (per la quale è applicata l'aliquota del 25 per cento o del 24 per cento) deve essere **calcolata sul 50 per cento dell'imponibile contributivo**. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Diversamente, la contribuzione utile per il pagamento delle prestazioni non pensionistiche - quale maternità, malattia, degenza ospedaliera, ISCRO (per la quale è applicata l'aliquota complessiva pari allo 1,23 per cento per i lavoratori autonomi) deve essere calcolata sulla totalità dei **compensi al netto della sola franchigia di 5.000,00 euro**.

Le aliquote per il 2023 si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del **massimale di euro 113.520**.

Risposte ai quesiti.

I contributi dei lavoratori sportivi con P. IVA

Per il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta i lavoratori autonomi titolari di partita IVA dovranno considerare quale **base imponibile il reddito dichiarato nel modello di Dichiarazione dei redditi**, ai fini del pagamento delle imposte dirette a seconda del regime contabile applicato.